

- (6) A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di CCP ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.
- (7) In primo luogo, le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo devono assicurare che le CCP di tale paese terzo soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. Fino al 29 marzo 2019 il regolamento (UE) n. 648/2012 è direttamente applicabile nel Regno Unito e le CCP del Regno Unito autorizzate a norma dell'articolo 14 di tale regolamento devono di conseguenza conformarsi ai requisiti di quest'ultimo. Nell'ambito della legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea [European Union (Withdrawal) Act 2018], il 26 giugno 2018 il Regno Unito ha integrato le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 nel diritto interno del Regno Unito con effetto a decorrere dalla data del recesso del Regno Unito dall'Unione.
- (8) In secondo luogo, le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo devono garantire che le CCP stabilite nel paese terzo siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme. Fino al 29 marzo 2019 le CCP del Regno Unito sono soggette alla vigilanza della Banca d'Inghilterra, come stabilito dal diritto interno del Regno Unito in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012<sup>(1)</sup>. Nell'ambito dell'integrazione del regolamento (UE) n. 648/2012 nel diritto interno del Regno Unito, la Banca d'Inghilterra rimane responsabile della vigilanza delle CCP e i suoi poteri di vigilanza e di esecuzione per quanto riguarda le controparti centrali rimarranno sostanzialmente invariati.
- (9) In terzo luogo, il quadro normativo del paese terzo deve prevedere un sistema equivalente effettivo per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi, che è garantito dall'integrazione del sistema di equivalenza di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 nel diritto interno del Regno Unito.
- (10) La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito applicabili alle CCP del Regno Unito il giorno successivo al suo recesso dall'Unione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (11) Tuttavia, la presente decisione si basa sulle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle CCP del Regno Unito il giorno successivo al recesso del Regno Unito dall'Unione. Tali disposizioni legislative e di vigilanza dovrebbero essere considerate equivalenti solo se i requisiti applicabili alle CCP nel diritto interno del Regno Unito sono mantenuti e continuano ad essere effettivamente applicati e fatti rispettare su base continuativa. L'efficace scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza tra l'ESMA e la Banca d'Inghilterra costituiscono pertanto una condizione essenziale per mantenere la determinazione dell'equivalenza.
- (12) Tale scambio di informazioni impone la conclusione di accordi di cooperazione completi ed efficaci ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tali accordi di cooperazione dovrebbero inoltre garantire la possibilità di condividere tutte le informazioni pertinenti con le autorità di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, compresa la Banca centrale europea e gli altri membri del Sistema europeo di banche centrali, al fine di consultare tali autorità in merito allo status riconosciuto delle CCP del Regno Unito o qualora tali informazioni siano necessarie affinché tali autorità possano svolgere i loro compiti di vigilanza.
- (13) Nella situazione eccezionale di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo, gli accordi di cooperazione stabiliti a norma dell'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 devono garantire che l'ESMA abbia accesso immediato, su base continuativa, a tutte le informazioni da essa richieste, le quali comprendono, tra l'altro, informazioni che consentono la valutazione di eventuali rischi concreti che le CCP del Regno Unito comportano, direttamente o indirettamente, per l'Unione o i suoi Stati membri. Gli accordi di cooperazione dovrebbero pertanto specificare i meccanismi e le procedure per lo scambio rapido di informazioni relative alle attività di compensazione delle CCP del Regno Unito per quanto riguarda gli strumenti finanziari denominati in valute dell'Unione, le sedi di negoziazione, i partecipanti diretti e le imprese figlie degli enti creditizi e delle imprese di investimento dell'Unione; gli accordi di interoperabilità con altre CCP; le risorse proprie; la composizione e la calibrazione dei fondi di garanzia in caso di inadempimento, i margini, le risorse liquide e i portafogli di garanzie, comprese le calibrazioni degli scarti di garanzia e le prove di stress; la rapida notifica di qualsiasi modifica riguardante le CCP del Regno Unito o le disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito applicabili alle CCP del Regno Unito; nonché il meccanismo di rapida notifica all'ESMA di qualsiasi sviluppo riguardante le CCP del Regno Unito che possa incidere sulla politica monetaria dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Parte 5 dei regolamenti del 2013 in materia di derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni, recanti modifica della legge del 2000 sui servizi e sui mercati finanziari [The Financial Services and Markets Act 2000 (Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories) Regulations 2013].

